

Sentenza del 15/11/2007 n. 23703 - Corte di Cassazione Sentenza del 15/11/2007 n. 23703 - Corte di Cassazione

Intitolazione:

Ici - Esenzioni - Requisiti.

Massima:

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e' subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attivita' di assistenza o di altre attivita' equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attivita' da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali e' onere del contribuente dimostrare - non puo' essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attivita' cui l'immobile e' destinato, occorrendo invece verificare che tale attivita', pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalita' di un'attivita' commerciale. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento Ici per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, invocando l'Ente contribuente l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), L. n. 504 del 1992 e contestando il Comune che l'immobile fosse adibito ad attivita' commerciale di impresa alberghiera.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, in ragione dell'esercizio da parte dell'Ente proprietario di attivita' di natura assistenziale, previdenziale o sanitaria. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Silvi propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'Ente contribuente non si e' costituito.

Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, il Comune ricorrente denuncia sotto diversi profili - omesso esame ed omessa pronuncia, extrapetizione e vizio di motivazione, violazione falsa applicazione di legge - l'erroneita' della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistere nella fattispecie le condizioni per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), L. n. 504 del 1992.

Il motivo e' manifestamente fondato. Questa Corte ha, infatti, affermato il seguente principio che deve essere condiviso: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e' subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attivita' di assistenza o di altre attivita' equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attivita' da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali e' onere del contribuente dimostrare - non puo' essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attivita' cui l'immobile e' destinato, occorrendo invece verificare che tale attivita', pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalita' di un'attivita' commerciale" (Cass. n. 20776 del 2005).

Deve essere, quindi, accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvedera' anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione

Tributaria Regionale dell'Abruzzo.
